

**RELAZIONE CONCLUSIVA\*\*****FINAL REPORT**

*Sommario: 1. Linguaggio giuridico e linguaggio comune. La fuorviante contrapposizione tra chiarezza e precisione tecnica. – 2. Il linguaggio della Costituzione. Forza generativa dei principi. – 3. La Costituzione italiana: compromesso o fusione tra concezioni diverse. – 4. Esiste in Italia una lingua ufficiale? – 5. Lo stile linguistico della Costituzione. – 6. Necessità di un'interpretazione diacronica integrata delle disposizioni costituzionali. – 7. La nuova barbarie linguistica ed i suoi effetti antidemocratici.*

**1. Linguaggio giuridico e linguaggio comune. La fuorviante contrapposizione tra chiarezza e precisione tecnica.**

Le approfondite relazioni svolte in questo convegno hanno messo in rilievo la duplice funzione del linguaggio giuridico, utilizzato negli atti pubblici e privati: sia come mezzo di comunicazione tra operatori e semplici cittadini, sia come oggetto della giurisprudenza e della scienza del diritto.

Come è noto, il linguaggio giuridico può avere uno scopo puramente descrittivo, di trasmissione di conoscenza ai consociati di una prescrizione proveniente dall'autorità o spiegare un effetto performativo, nel senso che esso stesso crea, modifica o estingue una situazione giuridica. In entrambe le ipotesi notiamo la contiguità tra linguaggio naturale e linguaggio tecnico, nel senso che le stesse parole possono avere l'identico significato nei due ambiti oppure assumere un significato diverso quando, in un contesto giuridicamente definito, designano qualcosa di diverso – in senso restrittivo o estensivo – rispetto a ciò che viene inteso

---

\* Presidente emerito della Corte costituzionale.

\*\* Relazione conclusiva al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Lingua Linguaggi Diritti" giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

nella comunicazione quotidiana non-tecnica. Il tecnicismo del linguaggio giuridico può essere moderato e discostarsi dal linguaggio comune quel tanto indispensabile a dare maggiore precisione ad una prescrizione normativa o ad un accordo negoziale. A volte il tecnicismo diviene invece esasperato e trasmoda in inutili complicazioni e oscurità gergali, che possono essere soltanto indice di megalomania (professionale o burocratica) o, peggio, essere mezzi per occultare il vero senso delle proposizioni ed aumentare così il potere di chi comanda e le possibilità di volgere a proprio vantaggio espressioni di difficile comprensione.

Né gli atti pubblici né quelli privati possono essere scritti in un linguaggio formalizzato, per evidenti esigenze di leggibilità da parte dei cittadini destinatari delle norme e dei terzi che possono essere, in qualche modo, toccati dagli effetti di atti negoziali. È necessario che non si ecceda in una direzione o nell'altra. Oggi si sente ripetere molto spesso – ed anche in questo convegno ci sono stati forti e qualificati echi di questo orientamento – che il linguaggio delle leggi e delle pronunce giudiziarie deve essere chiaro e comprensibile per tutti. Molto giusto e sarebbe ora che legislatore e giudici prendessero in seria considerazione tali consigli. Non mi sembra superfluo tuttavia ribadire che la comprensibilità non dovrebbe mai andare a scapito della precisione, giacché da quest'ultima deriva in gran parte l'efficace tutela dei diritti. Può esservi chiarezza senza precisione? Non lo credo. Il linguaggio naturale non tecnicizzato è ovviamente il più comprensibile di tutti, ma la sua intrinseca ambiguità attribuisce maggior potere agli interpreti, in primo luogo ai giudici, spostando gli equilibri del sistema. Il cittadino ha diritto ad una tecnologia ragionevole, nel quadro di quello che è stato definito "umanesimo tecnologico".

Quando si parla di linguaggio digitale non si dovrebbe mai dimenticare il dilemma che ho delineato prima, che non può essere risolto una volta per tutte, ma richiede attenzione e sensibilità, allo scopo di evitare che vi siano testi apparentemente chiari, e tuttavia polisemi, oppure precisi, pur rimanendo oscuri per i più. La piana lettura delle parole del diritto è parte integrante della democrazia, intesa nel senso moderno della effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione del potere, a tutti i livelli.

Esiste l'interpretazione "esatta"? Non mi avventuro in questo campo, molto arato da semiologi e filosofi. Voglio comunque ricordare che Kelsen non lo credeva e realisticamente affermava che, in presenza di un testo aperto a più significati, la scelta di quello da adottare in sede di applicazione della norma era rimessa alla decisione dell'interprete. Possiamo costruire grandi impalcature concettuali, ma la prassi quotidiana nel mondo del diritto rimane questa.

## **2. Il linguaggio della Costituzione. Forza generativa dei principi**

La Costituzione contiene vocaboli del linguaggio comune e di quello tecnico-giuridico. Alcune parole hanno un significato molto lato nel linguaggio comune ed uno più ristretto nel linguaggio tecnico-giuridico. Ad esempio, il termine "domicilio" ha una latitudine massima nel linguaggio comune ("servizio a domicilio") e più o meno ristretto in quello giuridico (diritto civile e penale). Il significato cui l'art. 14 Cost. sembra rinviare è più ampio di quello civilistico e più simile a quello penalistico, se non proprio a quello comune, forse per la più stretta inerenza della tutela di una libertà fondamentale alla persona umana presa nella sua interezza che ai

soli aspetti legati a interessi o rapporti patrimoniali. La sostanza e lo scopo incidono sulla tecnica ermeneutica e orientano l'interprete molto più di qualsiasi ricerca filologica.

Esiste un linguaggio delle regole ed uno dei principi. La Costituzione fa ricorso ad entrambi. La distinzione non combacia con quella tra Parte I e Parte II: vi sono principi e regole sia nell'una che nell'altra. Vi è pure una precisa funzionalità, all'interno della medesima Costituzione, tra i principi fondativi della democrazia pluralista, tipica dello Stato costituzionale, e le procedure istituzionali, scandite da regole, volte alla normazione, all'amministrazione e al controllo. Nessi analoghi si possono riscontrare nel Trattato di Lisbona, che, nell'attuale fase, funge da Costituzione dell'UE.

I principi possiedono una connaturata attitudine generativa, che si sviluppa a partire dalle espressioni testuali con cui sono formulati. Il discorso vale per tutti gli atti normativi di ampia portata, ad esempio i codici e i testi unici, che acquistano, per effetto dell'omogeneità di campo, un'organicità semantica propizia al verificarsi del fenomeno generativo.

La capacità generativa dei principi è tendenzialmente inesauribile. Un esempio: la tutela dell'ambiente, non esplicitamente enunciata dai Costituenti nel testo originario, costruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale con sintesi solo apparentemente creativa degli artt. 9, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., introdotta con la revisione del Titolo V della Parte II nel 2001, come indicazione di materia di esclusiva competenza statale, entra infine, nella sua veste appropriata, tra i principi fondamentali solo nel 2022. La legge cost. n. 1 dell'anno appena citato ha soltanto esplicitato in forma solenne quanto era già contenuto nel testo costituzionale sin dall'inizio e venuto in evidenza per evoluzione diacronica, sotto la spinta dell'aggravarsi del problema dell'inquinamento e di una accresciuta consapevolezza culturale dello stesso.

### **3. La Costituzione italiana: compromesso o fusione tra concezioni diverse**

Si usa dire, anche tra giuristi, che la Costituzione italiana è frutto di un "compromesso". La vaghezza del linguaggio dei principi è dovuta, oltre che alla necessità che la Costituzione duri nel tempo – e sia quindi "elastica", per adattarsi a nuove situazioni – all'esigenza dei Costituenti di trovare punti di equilibrio tra concezioni diverse della società, della democrazia e dei diritti fondamentali. Si deve dire che l'opera è ben riuscita, giacché la stessa Costituzione è sopravvissuta alla scomparsa delle forze politiche che l'avevano votata nel 1947. In un virtuoso rimando tra valori e principi e tra organi politici e di garanzia, la Costituzione si è "allungata" e arricchita sia sul piano formale che su quello sostanziale, rimanendo sempre entro le coordinate della libertà e dell'eguaglianza, la cui originale "fusione" (per usare l'espressione di Livio Paladin) caratterizza la nostra democrazia pluralista.

La fusione si è potuta verificare attraverso una sempre maggiore integrazione del linguaggio dei diritti, che ha attinto linfa vitale, negli ultimi decenni, da norme e pronunce giurisdizionali sovranazionali e internazionali. Ci muoviamo – con tortuosità, incertezze ed anche regressioni – verso uno *ius commune* europeo dei diritti fondamentali. Non suoni vuota retorica questa affermazione in un momento in cui una guerra di aggressione è tornata ad insanguinare

l'Europa, mentre passi indietro nel mantenimento delle garanzie dello Stato di diritto si registrano in alcuni ordinamenti del Vecchio Continente.

Come tutte le epoche, anche quella attuale è un'epoca di transizione: in essa si frangono una nuova concezione della sovranità, fondata sui valori, e la vecchia concezione – dura a morire – che sferra formidabili colpi di coda ed è ancora in grado di provocare stragi e disastri, come abbiamo visto nel XX secolo. La capacità degli intellettuali, che non vogliono ridursi a meri tecnici o, peggio, ad apologeti dell'esistente, dovrebbe essere quella di vedere il presente come storia. Lo capì Hans Kelsen alla fine della tragedia della seconda guerra mondiale: tutta la costruzione dell'ordinamento giuridico internazionale non poteva restare indifferente alla grande scelta assiologica tra imperialismo e pacifismo. L'interpretazione delle norme e delle istituzioni, in ogni loro ramificazione, che le mettono in pratica, risente di questa opzione iniziale. Quanto sono ancora attuali queste considerazioni!

#### **4. Esiste in Italia una lingua ufficiale?**

Molto si è detto e scritto sullo stile degli articoli che compongono la Costituzione italiana. Sono state contate le parole, i periodi e sono stati analizzati finemente i vocaboli e le espressioni usati dai Costituenti. Non aggiungerò nulla alle approfondite ed istruttive relazioni presentate in questo Convegno ed all'ampia letteratura esistente sull'argomento. Solo qualche notazione marginale.

Che la Costituzione sia scritta in italiano è ovvia constatazione. E buon italiano per di più, come ci ha detto un grande linguista: Tullio De Mauro. Sono molto incisive le parole di Meuccio Ruini: «Mi dicano una Costituzione straniera che abbia una struttura più logica, più quadrata, più semplice di questa che è nel testo che vi abbiamo presentato». Meno ovvia sarebbe la conclusione che in Italia esista una lingua ufficiale, anche se disposizioni legislative e regolamentari specifiche ne prescrivono l'uso in atti amministrativi o giudiziari. Non mi sembra tuttavia che dall'art. 6 Cost., che prevede la tutela delle minoranze linguistiche, si possa derivare che esista una lingua maggioritaria "imposta". Rispetto all'epoca dell'Assemblea costituente, le caratteristiche multietniche e multiculturali, e quindi multilinguistiche, del popolo italiano si sono accentuate. Se ancora non possiamo ritenere superata la dizione dell'art. 6, certamente imporre l'uso di una lingua maggioritaria, o anche soltanto darle il crisma dell'ufficialità, sarebbe anacronistico, oltre che autoritario. Come lo sarebbe imporre un'altra lingua – ad esempio l'inglese – senza una necessità funzionale specifica. Si deve trattare – è stato detto – di una lingua proposta, non imposta. Si potrebbe fare in proposito un parallelo con la religione. Per troppo tempo sono stati giudicati legittimi i privilegi della religione cattolica con l'argomento che si tratta del culto della maggioranza della popolazione. Non sarebbe nello spirito della Costituzione percorrere la stessa strada.

## 5. Lo stile linguistico della Costituzione

In alcune relazioni sono stati ricordati gli interventi, legislativi e non, volti a dettare regole destinate a rendere chiaro e facilmente intelligibile il linguaggio delle leggi (ma anche degli atti amministrativi e giudiziari). Si tratta di tentativi diretti ad un fine condivisibile: avvicinare ai cittadini il linguaggio del potere e rafforzare pertanto il tasso di democrazia sostanziale della nostra Repubblica.

Mi permetto però di dubitare dell'intensità della loro efficacia. La chiarezza del linguaggio mi sembra l'effetto di una formazione culturale da affidare principalmente alla scuola. Alcune regole normativamente definite, pur giuste e opportune, non possono sopperire ad una carenza culturale della scuola italiana, che non è riuscita, e non riesce tuttora, a rimediare al crollo qualitativo della comunicazione, agevolato e accelerato dai *social*, che sotto la quantità hanno seppellito le ultime parvenze della qualità.

Non vorrei essere frainteso. Non auspico l'adozione di uno stile letterario complicato e paludato. Pongo ancora oggi il modello del linguaggio della Costituzione, depurato da qualche arcaismo dovuto al trascorrere del tempo. La netta preferenza per la chiarezza e l'asciuttezza della lingua del legislatore, dell'amministrazione e dei giudici non deve far pensare che si possa ischeletrire oltre misura il linguaggio giuridico. Occorre stare attenti a non ritenere "democratica" una prosa smozzicata e grossolana. Direi di più: eccedere nel voler rendere con espressioni troppo semplici contenuti complessi può anche provocare distorsioni o autentiche falsificazioni di significato. Come spesso capita, *in medio stat virtus* e nulla può sostituire la sensibilità e la cultura di chi scrive le leggi e gli atti amministrativi e giudiziari.

Chi detiene il potere e vuole comunicare le sue determinazioni deve mettersi dalla parte del cittadino medio e a questo adattare il suo linguaggio. Il che non significa "volgarizzare", perché si compirebbe in tal modo una pesante operazione antidemocratica, quasi che l'ampiezza della platea dei destinatari imponesse una dequalificazione culturale della comunicazione. Purtroppo oggi va di moda un linguaggio approssimativo ed impressivo, che prevale nei *media* e nella rete, per la quale inoltre non valgono le stesse regole pubblicistiche di disciplina della comunicazione politica. A questo si contrappone un linguaggio tecnico-giuridico spesso inutilmente oscuro e contorto, a volte per incapacità di chi scrive, altre volte per l'intento di coprire il vuoto o, peggio, la prevaricazione.

## 6. Necessità di un'interpretazione diacronica integrata delle disposizioni costituzionali

La Costituzione italiana – come molte Costituzioni contemporanee – è carica di valori, che assumono la veste giuridica di principi. Ciò comporta – come accennavo prima – una grande forza generativa dei principi stessi. Questi ultimi sono in gran parte proiettati verso il futuro, destinati quindi ad adattarsi al mutare delle situazioni storiche contingenti. Essi restano però invariati nella loro forma linguistica. Avviene così che nel continuo – e si spera interminabile – processo attuativo della Costituzione si verifica un accumulo di significati, scaturenti da prassi comunicative ed usi linguistici diversamente dislocati nel tempo. La lunga catena – il cui primo anello si trova direttamente nel testo costituzionale originario – dovrebbe essere

considerata dall'interprete come un tutto unitario, di modo che la norma più recente si integri con la norma-madre e viceversa. Tale metodo consentirebbe di far riferimento alla *living constitution* senza perdere i contatti con la disposizione scritta originaria, ma anche, nello stesso tempo, senza mummificarla.

La Corte costituzionale tenta quotidianamente, e spesso inconsapevolmente, operazioni di integrazione diacronica dei significati, con esiti più o meno felici. Né potrebbe fare diversamente, giacché un cocciuto arroccamento originalista la porterebbe fuori dal tempo, su posizioni destinate a diventare paradossali, mentre un disinvolto "nuovismo" la porterebbe a tradire la sua fondamentale funzione di custode dell'ortodossia costituzionale.

## **7. La nuova barbarie linguistica ed i suoi effetti antidemocratici**

Un'ultima considerazione. Sono andato a rileggere i grandi progetti di riforma della Carta venuti fuori dall'instancabile fantasia dei nostri politici, di oggi, di ieri e dell'altro ieri. Consiglierei a tutti questa, pur noiosa, esercitazione. La povertà e, nello stesso tempo, l'inutile complicazione, anche linguistica, di molte delle nuove disposizioni via via proposte continuano a farmi preferire di gran lunga il testo storico, pur con gli ammodernamenti (non tutti!) apportati dalle successive leggi di revisione costituzionale. Inorridisco al pensiero che si possa replicare lo scempio del 2001, che ha richiesto due decenni di rattoppi e aggiustamenti da parte del giudice delle leggi. Non mi faccio illusioni. Ci sono forti ed espliciti segnali che si vuole di nuovo tentare l'impresa e già si preparano ulteriori, maldestri "costituenti".

Una classe politica che, assieme alle ideologie, ha gettato via anche le idee continua da decenni ad addossare alla Costituzione la responsabilità dei suoi fallimenti. Sinora non ci sono riusciti, ma non è detto che la fortuna continui. I diversi tentativi di "grande riforma" sono stati accomunati dall'aspirazione a liberarsi dalle "pastroie" dei procedimenti democratici e garantisti previsti dalla Carta. Tutto viene involgarito e svilito. Per motivare l'improvvido taglio del numero dei parlamentari si è dato il nome di "poltrone" ai seggi dei rappresentanti del popolo. Un esempio penoso del potere mistificatorio che possono esercitare le parole.

La Costituzione italiana, con il suo linguaggio limpido e non enfatico, si pone agli antipodi di quella degenerazione della democrazia che i filosofi antichi chiamavano demagogia, che è stata alla base delle dittature totalitarie del XX secolo e trova riscontri oggi in molte parti del mondo (si pensi alla Russia di Putin). Oggi si preferisce usare il termine populismo, ma la sostanza non è molto dissimile.

Dilaga un linguaggio di odio, che va a sommarsi al linguaggio discriminatorio di razza e di genere. La lingua può anche avere una potenza distruttiva. Con calma e compostezza, ma anche con fermezza e determinazione, come costituzionalisti, direi ancor meglio come giuristi, dobbiamo opporci a questa barbarie, del linguaggio e dei contenuti, nella speranza di farcela anche questa volta.